

DELIBERAZIONE 29.12.2021, N. 923

Accordo quadro Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) – rinnovo triennale protocollo d'intesa e convenzione attuativa.

DGR n. 923 del 29.12.2021

OGGETTO: Accordo quadro Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) – rinnovo triennale protocollo d'intesa e convenzione attuativa.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **29 Dicembre 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

Accordo quadro Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) – rinnovo triennale protocollo d'intesa e convenzione attuativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, in base al quale l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le regioni, all'erogazione delle prime cure ambulatoriali, in coordinamento con le Aziende sanitarie locali;

VISTO l'art. 95 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che riconosce alle regioni la facoltà di stipulare convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del SSN e quelli a carico dell'INAIL;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106 recente *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;

RICHIAMATI in particolare

- l'art. 9, comma 4, lett. d-bis a tenore del quale l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo-quadro stipulato in sede di Conferenza Stato - Regioni di definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, riconosce all'INAIL, d'intesa con le regioni interessate, la facoltà di avvalersi dei servizi pubblici e privati, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

DATO ATTO che con Accordo - Quadro Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano, in attuazione della soprarichiamata

normativa, ha definito le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a garanzia della piena integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale per la migliore tutela sanitaria dei lavoratori infortunati e tecnopatici;

PRECISATO che per i fini suddetti, l'Accordo - quadro prevede tra l'altro quanto segue:

- le Regioni possano stipulare apposite convenzioni con l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali, di cui all'art. 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e correlati accertamenti diagnostici, e per l'erogazione delle prestazioni riabilitative non ospedaliere di cui all'art. 9, comma 4, lett. d-bis del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con oneri a carico dell'INAIL (**art. 2, comma 1**);
- l'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo dei servizi pubblici o privati, ai sensi dell'art. 11, comma 5 bis, del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo (**art. 2, comma 2**);
- le Regioni e l'INAIL possono stipulare protocolli d'intesa per l'attivazione di stabili forme di collaborazione che abbiano riguardo, tra l'altro, ai percorsi di reinserimento sociale e lavorativo (**art. 4**);
- al fine di realizzare un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, le convenzioni ed i protocolli soprarichiamati dovranno prevedere anche l'individuazione delle specifiche strutture o dei servizi pubblici o privati utilizzati per l'erogazione delle prestazioni, le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il SSN e l'INAIL, e la durata, di norma triennale, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti (**art. 5**);
- l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera da parte dell'INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, sono a carico dell'INAIL nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese (**art. 6**);

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali:

- **Deliberazione di Giunta Regionale 9 settembre 2019, n. 514** di approvazione dell'Accordo-quadro Rep. Atti 34/CSR del 2 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) – determinazioni;
- **Deliberazione di Giunta Regionale 9 settembre 2015, n. 748** di approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra l'INAIL e la Regione Abruzzo per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL in attuazione del predetto Accordo - quadro;
- **Decreto del Commissario ad Acta n. 24/2016 del 14 marzo 2016** di approvazione dello schema di Convenzione Regione- INAIL, attuativa del suddetto Protocollo d'intesa;

DATO ATTO che, ai sensi dei richiamati provvedimenti regionali, il Protocollo d'intesa e la Convenzione attuativa hanno entrambi durata triennale a far data dalla sottoscrizione, con facoltà di rinnovo su espressa manifestazione di volontà delle parti;

DATO ATTO altresì che la Convenzione attuativa, di cui allo schema approvato con il predetto D.C.A. n. 24/2016, ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni integrative di riabilitazione (LIA) di cui all'art. 11, comma 5 bis, del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ed individua, in fase di prima attuazione, le strutture regionali in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento ai sensi della L.R. n. 32/2007 e s.m.i., attraverso le quali l'INAIL assicura, con oneri a proprio esclusivo carico, le suddette prestazioni;

PRECISATO che ai sensi della predetta Convenzione attuativa, qualora il percorso riabilitativo dell'infortunato sul lavoro o del tecnopatico preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), le stesse sono a carico della competente ASL solo se prescritte dai medici del SSN o dai medici INAIL su ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato;

EVIDENZIATO che il Protocollo d'intesa è stato sottoscritto dalle parti in data 6 ottobre 2015, e la relativa Convenzione attuativa è stata stipulata in data 21 aprile 2016, con primo rinnovo triennale effettuato con DGR 514/2019;

PRESO ATTO che, in ossequio alla predetta Convenzione, di cui allo schema approvato con il D.C.A. 24/2016, l'INAIL ha provveduto alla stipula di accordi con i soggetti erogatori individuati nel medesimo provvedimento commissariale, assicurando in tal modo ai lavoratori abruzzesi, in attuazione della vigente soprarichiamata normativa di riferimento, e quindi in condizioni di omogeneità di trattamento rispetto ai lavoratori residenti nelle altre regioni italiane, la possibilità di fruire di prestazioni finalizzate al recupero dell'integrità psicofisica con conseguente riduzione dei periodi di inabilità temporanea;

CONSIDERATO che sulla base di tali presupposti la Direzione regionale per l'Abruzzo dell'INAIL, con note del 5 agosto 2021 e dell'11 novembre 2021, acquisite agli atti della Regione, ha espresso la propria volontà all'ulteriore rinnovo del Protocollo d'intesa e della Convenzione attuativa, per le motivazioni appena dette;

PRESO ATTO della nota prot. RA/334451/21 del 9 agosto 2021 (parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), con la quale il Componente la Giunta Regionale con delega alla Salute e Pari Opportunità, dott.ssa Nicoletta Veri, in riscontro alla predetta nota dell'INAIL del 5 agosto 2021 - poi ribadita con nota dell'11 novembre 2021 - ha espresso la volontà di procedere al rinnovo sia del Protocollo d'Intesa che della Convenzione Attuativa, in scadenza il 21.04.2022;

RITENUTO di condividere e fare propria la volontà di proseguire la collaborazione istituzionale espressa nella nota assessorile prot. RA/33451 del 9 agosto 2021;

RITENUTO di dover rinnovare senza soluzione di continuità i predetti accordi istituzionali tra Regione Abruzzo e l'INAIL, i quali non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in ossequio alla normativa nazionale soprarichiamata, ciascuno per un ulteriore periodo di tre anni ovvero fino al 6 ottobre 2024 per il Protocollo d'intesa, e fino al 21 aprile 2025 per la Convenzione attuativa;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della predetta Convenzione attuativa, che l'elenco aggiornato delle strutture, attraverso le quali l'INAIL assicura a proprio esclusivo carico ai lavoratori abruzzesi infortunati sul lavoro o tecnopatici le prestazioni sanitarie riabilitative integrative (LIA), è pubblicato a cadenza annuale, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nell'apposita sezione del sito Web istituzionale della Regione Abruzzo (Amministrazione trasparente);

RITENUTO di rinviare, per tutto quanto non esplicitamente riportato nel presente provvedimento, ai contenuti dei predetti accordi istituzionali oggetto del presente rinnovo;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la propria firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

tutto ciò premesso

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate

- 1) **DI PRENDERE ATTO** di quanto espresso dal Componente la Giunta con delega alla Salute e Famiglia nella nota prot. RA/334451/21 del 9 agosto 2021 (**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), quale manifestazione di volontà al rinnovo degli accordi istituzionali intercorsi tra la Regione Abruzzo e l'INAIL in attuazione dell'Accordo - quadro Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012 e correlata normativa nazionale di riferimento ivi richiamata, stipulati con Protocollo d'intesa del 6 ottobre 2015 e relativa Convenzione attuativa del 21 aprile 2016 secondo gli schemi approvati, rispettivamente, con la D.G.R. 748 del 9 settembre 2015 e con il D.C.A. n. 24 del 14 marzo 2016;
- 2) **DI CONDIVIDERE** e fare propria la suddetta manifestazione di volontà, e di intendere automaticamente rinnovati senza soluzione di continuità i predetti accordi istituzionali di durata triennale, ciascuno per un ulteriore periodo di tre anni, ovvero fino al 6 ottobre 2024 il Protocollo d'intesa, e fino al 21 aprile 2025 la relativa Convenzione attuativa;
- 3) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della predetta Convenzione attuativa, che l'elenco aggiornato delle strutture, attraverso le quali l'INAIL assicura a proprio esclusivo carico ai lavoratori abruzzesi infortunati sul lavoro o tecnopatici le prestazioni sanitarie riabilitative integrative (LIA), è pubblicato a cadenza annuale, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nell'apposita sezione del sito web istituzionale della Regione Abruzzo (Amministrazione trasparente);
- 4) **DI RINVIARE**, per tutto quanto non esplicitamente riportato nel presente provvedimento, ai contenuti dei predetti accordi istituzionali oggetto del presente rinnovo;
- 5) **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il medesimo provvedimento non comporta oneri carico del bilancio regionale;
- 6) **DI TRAMETTERE** il presente provvedimento al Dipartimento Sanità che, tramite il competente Servizio, provvederà a notificarne la Direzione regionale dell'INAIL ai fini degli inerenti adempimenti di competenza;
- 7) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.

DIPARTIMENTO: Sanità - DPF

SERVIZIO: Programmazione Socio-Sanitaria - DPF020

UFFICIO: Ufficio Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria

L'Estensore
Dott. Lorenzo Pingiotti
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Lorenzo Pingiotti
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
vacante

Il Direttore Regionale
Dott. Claudio D'Amario
f.to digitalmente

Il Componente la Giunta
Dott.ssa Nicoletta Veri
f.to digitalmente

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)